

DELIBERA N. 23/2023/DEF

**XXXXXX XXXXXX/IRIDEOS S.P.A. (CLOUDITALIA, NOITEL, MC-LINK
S.P.A. - INFRACOM ITALIA S.P.A. - KPNQWEST ITALIA S.R.L. - BIG TLC
SRL - ENTER S.R.L. - SIMPLE SOLUTIONS S.R.L.)
(GU14/579467/2023)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 18/05/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom Lombardia, sottoscritta in data 20 febbraio 2023;

VISTA la delibera del Corecom Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXX XXXXXX del 17/01/2023 acquisita con protocollo n. 0012436 del 17/01/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza del 17 gennaio 2023, il XXXXX XXXXX (di seguito nominato anche solo Utente o Istante) ha contestato alla società Irideos Spa (di seguito, anche solo l'Operatore) la mancata gestione del recesso dai servizi di comunicazione elettronica, con la conseguente illegittima prosecuzione della fatturazione. L'Istante ha precisato di aver affidato alla BIG TLC Srl, con Determinazione del 25 luglio 2017 n. 301, la fornitura dei servizi di connettività IP e Internet per il triennio 2017-2020. Dopo essere venuto a conoscenza che la suddetta Società, nel 2018, era stata incorporata nella Irideos Spa, ha comunicato a quest'ultima, con pec del 21 gennaio 2020, prot. n. 974, la disdetta del contratto, non essendo intenzionato al prosieguo del rapporto contrattuale con la stessa. L'Utente ha poi provveduto al pagamento della fattura n. XXXXXX del 13 dicembre 2019, relativa al periodo gennaio/febbraio 2020, per un importo di € 412,36. La Irideos Spa, malgrado il recesso, ha proseguito nel ciclo di fatturazione a carico del XXXXXX XXXXXX, sollecitando la corresponsione dei relativi importi. Tuttavia, l'Utente non ha provveduto al pagamento delle fatture emesse in data successiva alla disdetta, sul presupposto che, in conseguenza di quest'ultima, non potesse ritenersi sussistente alcun vincolo contrattuale con la Irideos Spa. Alla stregua di tali considerazioni, l'Istante ha richiesto lo storno di tutte le fatture emesse dalla Irideos Spa a seguito di regolare disdetta.

2. La posizione dell'operatore

La Irideos Srl ha depositato rituale memoria nei termini previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (All. A alla delibera A.G.Com. 203/18/CONS e ss. mm. e ii.), con la quale, rappresentate le proprie ragioni, ha eccepito la fondatezza delle pretese avversarie. L'Operatore ha innanzitutto messo in evidenza che il XXXXXX XXXXXX, con la Determinazione 25 luglio 2017 n. 301, con cui ha disposto l'affidamento a suo favore della fornitura dei servizi di connettività IP e Internet, ha fatto proprie tutte le clausole del disciplinare di gara, tra cui, quella concernente la durata triennale della predetta fornitura, decorrente dal termine della relativa attivazione (31 agosto 2017). Pertanto, poiché il contratto sarebbe scaduto in modo naturale il 31.8.2020, la Irideos Srl ha continuato ad emettere regolarmente fatture, le quali devono pertanto considerarsi legittimamente emesse ed esigibili. Al riguardo, l'Operatore ha allegato un estratto conto che attesterebbe che le fatture dovute sono 3, ciascuna per un importo di € 412,36. L'Utente non ha presentato una successiva memoria di replica.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. 203/18/CONS e succ. mod. ed ii. Nel merito, la richiesta di storno delle fatture emesse dall'Operatore dopo la disdetta merita accoglimento. La Determinazione n. 301/2017, con cui il XXXX ha disposto

l'affidamento diretto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica Irideos Spa, richiama ampiamente la normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, la quale disciplina, tra l'altro, i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione aventi ad oggetto l'acquisizione di forniture. Nel caso di specie – come si evince dalla Determinazione richiamata – il contratto tra le parti è stato stipulato, mediante scambio di corrispondenza sulla piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016. L'art. 109 del Decreto in esame prevede espressamente che la stazione appaltante possa recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguiti. Al riguardo, l'art. 109, comma 3, recita che: "L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture".

Nel caso di specie, la formale comunicazione di cui alla norma riportata, è stata effettuata con pec pervenuta all'Operatore in data 21 gennaio 2020, come attesta la ricevuta di consegna, prodotta dall'Utente. Pertanto, in applicazione della norma in esame, la Irideos Spa non avrebbe avuto più titolo a fatturare a carico dell'Utente, dall'11 febbraio 2020. Ciò posto, per tutto quanto non disciplinato dalla normativa speciale sopra richiamata, subentra la normativa ordinaria - ed i principi elaborati dai competenti organi - in materia di controversie tra operatori ed utenti delle comunicazioni elettroniche. Per giurisprudenza AGCOM consolidata, devono essere considerate illegittime le fatture emesse dall'Operatore successivamente al recesso contrattuale e in assenza di una fornitura del servizio da parte dello stesso. Pertanto, le fatture emesse in relazione al periodo successivo all'11 febbraio 2020 dovranno essere stornate.

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la Irideos Spa, in accoglimento dell'istanza presentata dal XXXXX XXXXX, è tenuta a stornare tutte le fatture emesse in data successiva all'11 febbraio 2020 fino alla completa chiusura del ciclo di fatturazione. L'Operatore è tenuto ad ottemperare alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, Comma 12, Dlgs. 8 novembre 2021, n. 207.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 18/05/2023

IL PRESIDENTE